

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 36/2014

dell'8 aprile 2014

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 per quanto riguarda il periodo dell'analisi di alcuni antiparassitari effettuata su base volontaria ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 772/2013 della Commissione, dell'8 agosto 2013, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di difenilammia in o su determinati prodotti Testo rilevante ai fini del SEE ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 777/2013 della Commissione, del 12 agosto 2013, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clodinafop, clomazone, diuron, etalfuralin, ioxynil, iprovalicarb, idrazide maleica, mepanipirim, metconazolo, prosulfocarb e tepraloxymid in o su determinati prodotti ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 834/2013 della Commissione, del 30 agosto 2013, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acechinocil, bixafen, diazinone, difenoconazolo, etossazolo, fenexamid, fludioxonil, isopirazam, lambda-cialotrina, profenofos e prothioconazolo in o su determinati prodotti ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 985/2013 della Commissione, del 14 ottobre 2013, che modifica e rettifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinate sostanze aromatizzanti ⁽⁵⁾.
- (6) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (7) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32013 R 0772**: Regolamento (UE) n. 772/2013 della Commissione, dell'8 agosto 2013 (GU L 217 del 13.8.2013, pag. 1),
- **32013 R 0777**: Regolamento (UE) n. 777/2013 della Commissione, del 12 agosto 2013 (GU L 221 del 17.8.2013, pag. 1),
- **32013 R 0834**: Regolamento (UE) n. 834/2013 della Commissione, del 30 agosto 2013 (GU L 233 del 31.8.2013, pag. 11).»

⁽¹⁾ GU L 139 del 25.5.2013, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 217 del 13.8.2013, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 221 del 17.8.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 233 del 31.8.2013, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 273 del 15.10.2013, pag. 18.

Articolo 2

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1) al punto 54zzy [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] sono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32013 R 0772**: Regolamento (UE) n. 772/2013 della Commissione, dell'8 agosto 2013 (GU L 217 del 13.8.2013, pag. 1),

— **32013 R 0777**: Regolamento (UE) n. 777/2013 della Commissione, del 12 agosto 2013 (GU L 221 del 17.8.2013, pag. 1),

— **32013 R 0834**: Regolamento (UE) n. 834/2013 della Commissione, del 30 agosto 2013 (GU L 233 del 31.8.2013, pag. 11).»;

2) al punto 54zzzzs [Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32013 R 0985**: Regolamento (UE) n. 985/2013 della Commissione, del 14 ottobre 2013 (GU L 273 del 15.10.2013, pag. 18).»;

3) al punto 74 [Regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32013 R 0480**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013 (GU L 139 del 25.5.2013, pag. 4).»

Articolo 3

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2013 e dei regolamenti (UE) n. 772/2013, (UE) n. 777/2013, (UE) n. 834/2013 e (UE) n. 985/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 9 aprile 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.